

ORIGINALE
COPIA

M. S.

COMUNE DI R E S A N A

Provincia di T r e v i s o

**REGOLAMENTO
PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA**

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
AMMINISTRATIVE

ART.1

OCCUPAZIONI SOGGETTE A CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Tutte le occupazioni, di qualsiasi natura, sia sul suolo che sopra o sotto il suolo, delle aree stradali comunali, nonché delle aree del demanio e del patrimonio indisponibile comunale e delle aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono soggette a concessione o autorizzazione del Comune.

2. Le occupazioni di aree del patrimonio disponibile del Comune sono soggette al regime contrattuale del Codice Civile.

ART.2

DOMANDA DI CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. La domanda di concessione e/o autorizzazione, da presentarsi su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio comunale, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.

2. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.

3. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione o autorizzazione è fatta al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.

ART.3

DEPOSITO CAUZIONALE

Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione/autorizzazione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, l'ufficio comunale potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

ART.6
CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. L'atto di concessione e/o autorizzazione è rilasciato dalla competente autorità comunale la quale determina in apposito disciplinare, nel contesto della concessione e/o autorizzazione stessa o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione/autorizzazione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costituzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare. In particolare il disciplinare deve prevedere di:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
- b) non potrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla Amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione/autorizzazione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione/autorizzazione, il bene occupato;
- g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione/autorizzazione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione/autorizzazione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni/autorizzazioni precedenti;
- l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione/autorizzazione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione/autorizzazione.

2. L'atto di concessione/autorizzazione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

ART.9

REVOCA DELLE CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione e/o autorizzazione.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione.

6. provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.

7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI DI
NATURA TRIBUTARIA

ART.12
OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

ART.13
SOGGETTI PASSIVI

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

ART.14
CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 12 saranno classificate in categorie, sentita la commissione edilizia, con apposita deliberazione consiliare.

2. L'elenco di classificazione di cui al precedente comma è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

3. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.

4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria inferiore.

ART.17

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è graduata a seconda della categoria a cui appartiene l'area di occupazione e di cui al precedente art.14 e si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

4. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie tassabile è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione.

5. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi o alle linee sporgenti.

6. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie tassabile.

7. Per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la superficie tassabile è determinata considerando la proiezione dell'oggetto al suolo pubblico e misurando conseguentemente il poligono risultante.

Ove le tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, e soggette a tassazione, risulterà tassabile solo la parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

8. Per occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 e sino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq..

9. Per tutte le occupazioni, sia permanenti che temporanee, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate al 10 per cento (facoltativo il calcolo al 10%).

ART.19
AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

ART.20
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale con i distributori di carburante, la tassa va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonchè per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa per le occupazioni permanenti.

ART.25
ESENZIONI DALLA TASSA

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province e dal Comune, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.87 comma 1 lettera c, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n.917 del 22.12.1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
- b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonchè le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere.
- c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonchè di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.
- d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nel regolamento di polizia urbana e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci.
- e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa.
- f) Le occupazioni di aree cimiteriali.
- g) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap con atto di concessione/autorizzazione ad essi o ai propri familiari intestato;
- h) Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- i) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche da parte di coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) Commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Comune.
- c) Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti e coperti di durata non superiore ad un'ora;

8. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

ART.27

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al successivo art.28, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

2. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ART.28

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA TASSA

1. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

2. Il modello di versamento dovrà essere quello definito con decreto dal Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni.

ART.29

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

1. L'ufficio comunale o il concessionario del Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione ai contribuenti nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.

ART.30
SANZIONI

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

ART.31
FORME DI GESTIONE

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale costituita ex art.22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n.142, ovvero a soggetti iscritti all'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali istituito presso il Ministero delle Finanze in base all'art.32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.

2. In caso di affidamento in concessione si applicano le disposizioni che regolano la materia per l'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n.43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

ART.34
ABROGAZIONE

Sono abrogate le precedenti norme regolamentari riguardanti la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ed i passi carrabili.

ART.35
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507 come modificato dal Decreto Legislativo 28 dicembre 1993, n.566, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART.36
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art.46 della legge n.142/90, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 22 IN DATA 21/04/1994.

I^ PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 10/05/1994 al 24/05/1995.

Pervenuto al CO.RE.CO. di Treviso in data 11/05/1994 - Prot. 3288.

Modificato a seguito di osservazioni da parte del CO.RE.CO. di Treviso con delibera consiliare n. 35 in data 24/06/1994.

Pervenuto al CO.RE.CO. di Treviso in data 4/07/1994 - Prot. 4853.

Divenuto esecutivo il 25/07/1994.

II^ PUBBLICAZIONE


Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 30 LUGLIO 1994 al 13 AGOSTO 1994.

ENTRATO IN VIGORE IL 14 AGOSTO 1994

IL SINDACO
CONTE Franco



IL SEGRETARIO COMUNALE
COMACCHIO Dott. Alberto



=====
Modificato con la delibera consiliare n. 2 in data 12 febbraio 1996, pubblicata all'albo Pretorio del Comune, per 15 gg. consecutivi, dal 24/02/1996 al 9/03/1996, esaminata dal CO.RE.CO. - Sez. di Treviso (Prot. n. 1281 del 26/02/1996) e divenuta esecutiva il 15/04/1996.

Ripubblicata, all'Albo Pretorio del Comune, per 15 gg. consecutivi, dal 18/04/1996 fino al 2/05/1996.

ENTRATO IN VIGORE, CON LE MODIFICHE APPORTATE, IL 3 MAGGIO 1996.

IL SINDACO
CONTE Franco



IL SEGRETARIO COMUNALE
COMACCHIO Dr. Alberto

